

continuo che ci hanno dato, anche in questa fase, e tutto il personale che ci ha permesso di arrivare in aula oggi a rappresentare al Parlamento ed al Governo la nostra posizione; voi sapete che il termine dei dodici mesi è stato allargato, su richiesta proprio del commissario Buttiglione, a diciotto mesi per l'esame delle disposizioni contenute nella legge.

Abbiamo un disegno di legge comunitaria, nel testo approvato dalla nostra Commissione, che riproduce lo schema consueto dei disegni di legge comunitaria con i due allegati A e B, con le disposizioni di carattere generale sui procedimenti amministrativi per l'adempimento degli obblighi comunitari, e al capo secondo, dall'articolo 8 al 25, con le disposizioni particolari di delega legislativa.

Il Governo è tenuto a fornire nella relazione del disegno di legge comunitaria informazioni di particolare rilevanza, fra le quali quelle relative allo stato di conformità — sono questi i punti nodali dell'ordinamento interno al diritto comunitario —, allo stato delle procedure di infrazione in ragione dell'eventuale omesso inserimento delle direttive scadute ed in scadenza ed alla legislazione regionale attuativa delle direttive comunitarie.

Tale obbligo viene adempiuto in generale, mentre si evidenzia che non risultano disponibili — e questo è un dato che non possiamo non sottolineare —, come d'altronde è avvenuto anche in passato nelle precedenti leggi comunitarie — i dati relativi alla legislazione regionale attuativa delle direttive comunitarie.

Per quanto riguarda i contenuti delle disposizioni generali sui procedimenti per l'adempimento degli obblighi comunitari, mi rimetto agli atti per le parti che abbiamo già esaminato in Commissione, limitandomi quindi ad una rapida sintesi.

L'articolo 1 delega il Governo all'attuazione delle direttive contenute negli allegati A e B, con la fissazione di un termine allargato di diciotto mesi, come da richiesta del Governo tramite il ministro Buttiglione (credo che questo sarà uno dei temi di dibattito e di chiarimento con l'opposizione). In particolare, al comma 3

viene previsto il doppio parere parlamentare sugli schemi di decreto legislativo recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A. Sulla base delle indicazioni pervenute dalla Commissione bilancio sono state aggiunte inoltre alcune direttive al comma 4 dell'articolo 1, ai sensi del quale gli schemi di decreti legislativi recanti attuazione di alcune direttive specificamente indicate sono corredati dalla relazione tecnica e sono sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Nel corso dell'esame in Commissione è stato quindi previsto che, ove il Governo non intenda conformarsi alle condizioni formulate al fine di rispettare l'articolo 81 della Costituzione, deve trasmettere nuovamente alle Camere i testi corredati dagli ulteriori elementi informativi per i pareri definitivi delle Commissioni competenti che dovranno esprimersi entro venti giorni. Troviamo inoltre mantenuta, al comma 6, la natura suppletiva e cedevole dell'intervento dello Stato, in caso di inadempienza delle regioni nell'attuazione delle direttive. Ai sensi del comma 7, poi, il ministro per le politiche comunitarie è tenuto a relazionare i motivi di eventuali ritardi nell'esercizio delle deleghe nonché, con cadenza quadrimestrale, a fornire le indicazioni sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome.

Approfitto di questa occasione per chiedere al Governo che in futuro ci sia un confronto non riservato soltanto al momento della legge comunitaria ma, *working in progress*, anche esteso ad un'analisi congiunta con riferimento a direttive, infrazioni ed osservazioni. Credo che in questo modo arriveremmo alla sintesi finale con un'armonia maggiore su quanto è stato e deve essere fatto.

L'articolo 2, contenente i principi e i criteri generali della delega legislativa, stabilisce in particolare che le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le

ordinarie strutture amministrative, e che, ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, fatte salve le materie oggetto di delegificazione ovvero i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa.

L'articolo 3, non modificato dalla Commissione, reca la delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazione di disposizioni comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa.

Il successivo articolo 4, anch'esso non modificato dalla Commissione in sede referente, stabilisce il principio in base al quale gli oneri per le prestazioni ed i controlli da eseguire da parte delle pubbliche amministrazioni sono in generale a carico dei soggetti interessati e fissati sulla base di tariffe predeterminate e pubbliche.

L'articolo 5, identico al testo trasmesso dal Senato e quindi anch'esso non modificato, reca disposizioni per il riordino normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie.

L'articolo 6, introdotto invece nel corso dell'esame in sede referente con un articolo aggiuntivo approvato dalla Commissione attività produttive, dà invece esecuzione ad una sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee per l'abrogazione della legge quadro sul settore fieristico.

L'articolo 7, anch'esso introdotto con un articolo aggiuntivo presentato dalla Commissione attività produttive — nella quale è stato operato l'esame più incidente sul disegno di legge in oggetto —, modifica, anch'esso in esecuzione di una pronuncia della Corte di giustizia delle Comunità europee, l'articolo 2 del decreto ministeriale 30 maggio 1995, n. 342, circa la formazione degli albi professionali, fissando i requisiti dell'iscrizione all'albo per il consulente di proprietà industriale.

I contenuti e i criteri specifici di delega legislativa, di cui al Capo II del disegno di legge, sono riferiti quindi al recepimento di direttive in materia di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato. In particolare, l'indicazione della direttiva 2003/6/CE sottolinea la volontà —

questo è un tema molto importante che ha visto anche da parte nostra diversi incontri con le associazioni di categoria, Confindustria ed altri — di recepirne i contenuti in ordine alla complessa materia degli « abusi di mercato » (articolo 8 introdotto al Senato), e, allo stato dell'*iter* parlamentare, non ancora modificato da questo ramo del Parlamento.

L'articolo 9, introdotto da un articolo aggiuntivo della XII Commissione affari sociali, riguarda la revisione della disciplina in materia di indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari.

L'articolo 10 concerne la modifica della modalità di accesso alla professione notarile ed è stato introdotto da un articolo aggiuntivo presentato dal Governo. L'attuazione della direttiva concernente i prodotti fitosanitari è prevista all'articolo 11, mentre la revisione della disciplina in materia di fertilizzanti all'articolo 12.

L'articolo 13 reca disposizioni per l'attuazione della direttiva sull'istituzione di un sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas ad effetto serra (si tratta di un tema importante, oggetto, in questi mesi, di prese di posizioni importanti negli Stati Uniti d'America e, recentemente, in Russia); a fronte dell'indicazione della VIII Commissione ambiente, territorio e lavori pubblici, è incentivata la diffusione di impianti e tecnologie finalizzata all'utilizzo di fonti rinnovabili di energia nonché le modalità di informazione e di accesso al pubblico, necessarie per l'attuazione della stessa direttiva.

L'articolo 14 sull'attuazione della direttiva relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, di cui fissa principi e criteri direttivi, è un articolo aggiuntivo introdotto della X Commissione attività produttive ed è rivolto alla riduzione dei costi dell'energia, alla chiara informazione fornita agli utenti e ad altre finalità.

Le disposizioni per l'attuazione della direttiva 2003/55/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale, con attenzione al completamento del processo di liberalizzazione del mercato del gas e la sicurezza degli

approvvigionamenti, promuovendo la formazione di un'offerta concorrenziale e l'adozione di regole comuni e rafforzando le funzioni del Ministero delle attività produttive in materia di indirizzo e valutazione degli investimenti infrastrutturali, sono state introdotte all'articolo 15 dall'articolo aggiuntivo della X Commissione attività produttive.

L'articolo 16 concerne gli obblighi a carico dei detentori di apparecchi contenenti sostanze quali il PCB, soggette ad inventario e a precisi programmi di smaltimento. Con riferimento a tale articolo, la Commissione, nel corso dell'esame, ha previsto un'anticipazione al 31 dicembre 2002 del termine di detenzione degli apparecchi contenenti tali sostanze.

L'articolo 17 dispone il recepimento della direttiva 2001/42/CE. Vi è un ulteriore recepimento della direttiva 96/82/CE sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (articolo 18), cui è stata aggiunta la previsione della V Commissione bilancio riguardante nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 19, introdotto con l'articolo aggiuntivo presentato dalla X Commissione attività produttive, concerne l'attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata sulla domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia.

All'articolo 20 si prevede l'attuazione della direttiva 2004/22/CE, secondo quanto richiesto dalla V Commissione bilancio.

L'articolo 21 — a conferma dell'intenso ed utile lavoro delle Commissioni X, VIII e V — riguarda l'attuazione della direttiva 2004/67/CE, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale. Quello riguardante l'ambiente e la diffusione dell'energia è un tema al centro del lavoro di recepimento e di attuazione delle direttive, a dimostrazione dell'importanza di tali argomenti a livello mondiale ed europeo.

All'articolo 22 si parla del rinnovo dei contratti della pubblica amministrazione per la fornitura di beni e servizi nonché delle modifiche alla legge quadro sui lavori

pubblici. Anche in questo caso, vi sono stati contatti con le associazioni di categoria che hanno chiesto ed ottenuto alcuni incontri in ordine al problema dei lavori pubblici. È stata avanzata la richiesta di prolungare di un anno alcune scadenze; ne discuteremo durante l'esame delle proposte emendative.

L'articolo 23 fa riferimento alle procedure di appalto degli enti erogatori di acqua, energia, trasporti e servizi postali, mentre il successivo articolo 24, introdotto da un articolo aggiuntivo presentato dal Governo, richiama l'attuazione delle direttive 2004 /17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, in ordine al coordinamento di tali procedure.

L'articolo 25 introduce modificazioni all'articolo 3, comma 29, della legge n. 549 del 1995, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica, che introduce un diverso criterio di individuazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi.

Concludo, rilevando che le norme in esame dispongono il recepimento di numerose direttive riguardanti una vasta gamma di settori: ambiente, emissioni, rifiuti, sanità, lavori pubblici, giustizia, disciplina del lavoro, trasporti, finanze, agricoltura, immigrazione e attività produttive. Insomma, un lavoro importante che tende a mettere il nostro ordinamento, la nostra legislazione e il nostro procedere amministrativo al passo con quanto l'Europa realizza. Ferme restando le considerazioni sopra espresse, l'Europa non può essere soltanto quella del recepimento — e qui mi permetto di concludere — delle normative e delle direttive comunitarie, ma deve sempre più deve assumere — come la nostra Commissione auspica (e nel suo piccolo cerca di realizzare, con il conforto di tutto lo schieramento) — un ruolo politico importante — anche se molto spesso questo ruolo viene disgregato dalle separazioni, dalle divisioni, che questa Europa ancora non riesce a frenare —, per avere autorità e autorevolezza nel dibattito mondiale in un momento così delicato come quello che stiamo attraversando.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore sul Doc. LXXXVII, n. 4-A, onorevole Riccardo Conti.

RICCARDO CONTI, *Relatore sul Doc. LXXXVII, n. 4-A*. Signor Presidente, per quanto riguarda i tempi di esame in Commissione e in Assemblea dei documenti in oggetto, come ha già detto il presidente Strano, credo che si dovrà prima o poi mettere mano ad una revisione dei meccanismi dei nostri lavori.

Nel merito, nel sottolineare che la relazione ha tenuto doverosamente conto dell'interessante dibattito che si è svolto in Commissione e ringraziando i funzionari della Camera che ci hanno assistito, chiedo alla Presidenza l'autorizzazione alla pubblicazione in calce al resoconto della seduta odierna del testo integrale della mia relazione.

PRESIDENTE. La Presidenza lo consente, sulla base dei consueti criteri.

Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

COSIMO VENTUCCI, *Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, mi riservo di intervenire in replica.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Bova. Ne ha facoltà.

DOMENICO BOVA. Signor Presidente, colleghi, siamo oggi chiamati ad esaminare congiuntamente la legge comunitaria e la relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea.

La legge comunitaria rappresenta un momento in cui il Parlamento rinnova politicamente la propria volontà di piena adesione alle istituzioni dell'Europa unita, un momento di piena partecipazione dello stesso alla fase discendente di attuazione delle direttive comunitarie e una occasione per rafforzare il rapporto tra i cittadini e l'Unione europea.

Il fatto che la legge comunitaria tocchi i più svariati settori, dalla sanità ai trasporti, dall'agricoltura alla difesa, dall'am-

biente all'economia, e che questi provvedimenti vedano il passaggio parlamentare ha anche il fine di coinvolgere maggiormente i cittadini nel rapporto con l'Unione europea.

Questo coinvolgimento oggi non è solo nazionale, ma anche regionale. Infatti, le modifiche introdotte dal Titolo V della Costituzione, articolo 117, attribuiscono alle regioni e alle province autonome un ruolo rilevante nell'attuazione e nella definizione delle politiche comunitarie nelle materie di loro attribuzione.

Ai sensi dell'articolo 117, le regioni e le province autonome, nelle materie di loro competenza — così recita il testo —, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari, sempre nel rispetto delle norme e delle procedure stabilite dalla legge dello Stato. Alle regioni viene inoltre riconosciuto un potere di attuazione diretta delle direttive comunitarie, che riguardano materie di loro competenza, congiuntamente ad un potere cedevole e sostitutivo da parte dello Stato di adottare provvedimenti attuativi nel caso di inadempienza delle regioni.

Tale potere è giustificato dal fatto che la responsabilità per il rispetto della normativa europea è sempre nazionale e che, in casi di inadempienza, è comunque lo Stato a rispondere.

Il disegno di legge comunitaria per il 2004 giunge al nostro esame, quindi, in un momento particolarmente delicato per il processo di integrazione europea, dinanzi ad un'Europa vieppiù unita, rappresentativa — dei popoli delle nazioni — e vasta, in un processo di unificazione dell'Europa che nessuno immaginava si potesse realizzare in un tempo così rapido.

A giugno 2004 è stato eletto il Parlamento europeo, che avrà più poteri e ruoli più significativi nel processo di costituzione dell'unità; viviamo, dunque, un passaggio cruciale nella storia dell'Unione, nel quale diventa decisivo l'apporto di ognuno, anche al fine di sconfiggere quell'euroscetticismo che, in certi paesi, ha portato ad una bassa partecipazione al voto nelle ultime elezioni europee.

Il 19 giugno è stato adottato all'unanimità dai 25 paesi dell'Unione il Trattato istitutivo della Costituzione europea; si è avviato, con quell'atto, il processo per trasformare centinaia di milioni di europei in cittadini dell'Unione che, pur mantenendo il pluralismo come ricchezza, contribuiscono a costruire una comune identità. È importante, per tale ragione, che la Costituzione sia presto ratificata; infatti, rappresenta un testo giuridico di riferimento che contiene un insieme di diritti e di valori validi per tutti gli Stati membri.

A tale proposito, vorrei esprimere una preoccupazione — mia, ma forse anche dei colleghi — circa la circostanza che ancora in Italia non si parli della ratifica del Trattato — Costituzione né, tanto meno, delle modalità del procedimento, ovvero se sia più opportuno ricorrere al referendum popolare o se, invece, basti l'ordinaria procedura in Parlamento.

Collegli, vorrei ora passare a sviluppare alcune riflessioni sui contenuti del disegno di legge comunitaria per il 2004. Richiamo, anzitutto, l'attenzione sul fatto che, sulla base delle nuove norme recate dal regolamento della Camera, gli emendamenti possono ora vertere esclusivamente sull'oggetto proprio della legge comunitaria, come definito dall'articolo 3 della legge n. 86 del 1989, la cosiddetta legge La Pergola. Esso stabilisce infatti che il periodico adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento comunitario sia assicurato, di norma, dalla legge comunitaria annuale mediante disposizioni occorrenti per dare attuazione, o assicurare l'applicazione, agli atti del Consiglio e della Commissione delle Comunità europee. Una delle attività del Parlamento è quindi quella di verificare l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea che conseguono all'emanazione di regolamenti, direttive e decisioni. Nel caso in cui tale adempimento non soddisfi, è compito del Parlamento porvi rimedio attraverso l'approvazione di emendamenti al disegno di legge governativo. Il nuovo regolamento non

deve essere visto come una limitazione ma come un'opportunità per accelerare l'applicazione delle norme europee.

Alcuni articoli del provvedimento, onorevoli colleghi, sono stati oggetto di una animata e approfondita discussione in sede di esame presso le Commissioni di merito per via di alcuni elementi controversi in essi contenuti; mi riferisco al primo comma dell'articolo 1, che contiene una poco condivisibile innovazione. Infatti, il termine delle deleghe per i decreti, sia attuativi sia integrativi sia modificativi, è fissato a 18 mesi dall'entrata in vigore della legge comunitaria mentre, dal disegno di legge comunitaria per il 2003, erano previsti 12 mesi. Inoltre, a norma della terzo comma dell'articolo 1, il Governo dispone di altri tre mesi; è, infatti, sufficiente che presenti il decreto in Parlamento nei trenta giorni precedenti la scadenza e successivamente, e subito, scattano altri 90 giorni. Inoltre, secondo il quarto comma di detto articolo, il Governo ha ulteriori 21 mesi dall'entrata in vigore della legge comunitaria per integrare o modificare i decreti in questione.

Durante l'esame in Commissione di merito, al quarto comma dell'articolo 1 è stata aggiunta una modifica, sollecitata dalla Commissione bilancio. Con essa si prevede che il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto del quarto comma dell'articolo 81 della Costituzione, deve ritrasmettere alle Camere i testi — corredati dai necessari elementi integrativi di informazione — per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari; pareri che devono essere trasmessi entro venti giorni.

Nel complesso, quindi, si dispone di più di 3 anni e mezzo per attuare la delega. Si tratta di un tempo enorme, al quale va aggiunto il tempo intercorrente dalla preparazione e dalla presentazione della legge comunitaria alla sua approvazione, tempo nel quale il Governo, avendo scelto quali deleghe chiedere, può comunque procedere alla predisposizione degli strumenti da sottoporre sia alle regioni, sia al Parlamento.

Vorrei rilevare che tale concezione della delega svilisce il Parlamento; occorre tener conto, inoltre, che, fino a quando siffatta delega non verrà completamente attuata, il rischio di infrazioni è certo. Una disposizione del genere, infatti, non aiuta di certo a snellire i già lunghi tempi di attuazione. Si tratta di tempi che hanno condotto l'Italia ad essere oggetto di svariati provvedimenti sanzionatori: 138 lettere di costituzione in mora; 64 pareri motivati emessi dalla Commissione europea per infrazione al diritto comunitario; 37 ricorsi promossi dinanzi alla Corte di giustizia; 16 sentenze di condanna emesse dalla stessa Corte del Lussemburgo; 10 procedure per l'irrogazione di multe per sentenze non applicate.

Tutto ciò è avvenuto nonostante i miglioramenti registrati nel corso del 2003. L'Italia, infatti, è passata dal quindicesimo al decimo posto nell'ambito della « classifica » concernente il deficit di recepimento dell'ordinamento comunitario, ma, come avverte anche la relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, tali miglioramenti sono del tutto provvisori per quanto riguarda il 2004. In ogni caso, vorrei osservare che il nostro deficit di recepimento è pari al 3 per cento: si tratta esattamente del doppio del « deficit fisiologico » che il Consiglio europeo aveva fissato per il marzo 2004.

Analogamente agli anni precedenti, tuttavia, l'articolo più problematico è l'articolo 2 del provvedimento in esame, il quale, peraltro, non è stato modificato in sede di Commissione. Va segnalata infatti, ancora una volta, l'assoluta inadeguatezza, alla luce l'articolo 76 della Costituzione, dei principi e dei criteri direttivi previsti dal disegno di legge comunitaria.

Vorrei osservare, al riguardo, come le lettere dalla *a)* alla *g)* del primo comma dell'articolo 2 che dovrebbero indicare tali principi e criteri direttivi, finiscano, nei fatti, per definire gli ambiti di intervento della delega, vale a dire l'oggetto, ma non il principio o criterio che dovrebbe presiedere alla disciplina dell'oggetto medesimo. Vorrei rilevare, in altri termini, che esse finiscono per avere carattere descrittivo,

e non precettivo, come dovrebbe essere, invece, il principio che il Parlamento impone al Governo nel conferirgli una delega legislativa.

Nell'articolo 2 del disegno di legge in esame, inoltre, i principi ed i criteri direttivi, più che essere formulati, necessitano di essere desunti dagli oggetti indicati. Tale genericità appare particolarmente problematica per la lettera *c)* del primo comma del citato articolo, in materia di sanzioni penali ed amministrative per violazione dei decreti legislativi di recepimento delle direttive comunitarie, che il Governo dovrebbe essere autorizzato ad introdurre in seguito alla concessione della delega da parte del Parlamento.

Vorrei ricordare che in merito a tale questione si è espressa anche la Corte costituzionale, la quale, in due pronunce, ha formulato l'auspicio che, a fronte di deleghe così ampie, aventi ad oggetto l'introduzione di sanzioni penali, i criteri siano configurati in materia più precisa, al fine di ottenere il massimo di chiarezza e di certezza del diritto.

L'articolo 3 del provvedimento in esame prevede una delega al Governo per la disciplina sanzionatoria nel caso di violazioni di disposizioni comunitarie o di direttive attuate in via amministrativa o regolamentare. Per esso valgono le osservazioni precedentemente formulate in merito all'articolo 2, aggiungendo che sarebbe necessario prevedere disposizioni penali per la violazione delle direttive attuate direttamente dalle regioni e dalle province autonome, essendo la materia penale, come noto, di competenza esclusiva dello Stato.

L'articolo 5, concernente la delega al Governo per l'adozione di testi unici delle disposizioni dettate in attuazione di deleghe conferite all'esecutivo stesso, appare anch'esso, a nostro avviso, carente sul piano dei principi e dei criteri direttivi.

L'ex articolo 6 del disegno di legge comunitaria, vale a dire l'attuale articolo 8, prevede il recepimento delle direttive in materia di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato.

Vorrei osservare che l'articolo in oggetto reca specifici principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva sugli abusi di mercato, riproducendo, con alcune evidenti lacune ed imprecisioni, la formulazione dell'articolo 13 del testo unico delle proposte di legge in materia di tutela del risparmio, che il Parlamento non ha approvato a causa delle divisioni presenti all'interno della maggioranza.

Bisogna aggiungere che, in seguito al fallimento del tentativo di costruire in Parlamento una soluzione unitaria sui gravi temi della crisi del risparmio e della fiducia dei risparmiatori, si è arrivati all'attuazione delle direttive in materia attraverso questa legge comunitaria, nella quale è stato necessario trasferire il capitolo relativo agli abusi di mercato. Tale scelta ha avuto come conseguenza quella di ritardare l'introduzione di una disciplina di estrema importanza, in una fase così delicata per il funzionamento dei mercati finanziari, con il rischio evidente di non attuare la direttiva entro il termine per il recepimento, fissato al 12 ottobre 2004.

Nessuno degli emendamenti migliorativi del testo presentati nelle Commissioni di merito è stato, peraltro, approvato. Pertanto il parere sull'articolo rimane negativo.

L'ex articolo 9 del disegno di legge in titolo, attuale articolo 13, recante disposizioni per l'attuazione della direttiva CE 2003/87, relativa al sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas ad effetto serra nella Comunità, presenta taluni punti di criticità, relativamente ai criteri direttivi di delega, nell'ambito dei quali, in particolare, non è espressamente indicato — come sarebbe stato, invece, opportuno — l'obiettivo della riduzione delle emissioni di anidride carbonica, enucleato dal protocollo di Kyoto.

Relativamente alla direttiva inerente la tematica della valutazione ambientale strategica, già inserita nella legge comunitaria per il 2001, e finora non ancora recepita, è stata recentemente prefigurata dall'esecutivo, durante l'iter del disegno di legge n. 2650 del 2004, attualmente in

corso di svolgimento, una proroga del termine finale per l'esercizio della delega in questione. In particolare, è stato fissato tale termine alla data del 21 luglio 2004. Pertanto, l'inserimento della direttiva in questione nell'ambito dell'allegato A comporta, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del disegno di legge in titolo, l'applicabilità di un termine per l'esercizio della delega pari a 18 mesi, con conseguente ulteriore ampliamento del citato termine del 21 luglio 2004 che risulta, tuttavia, del tutto inopportuno, attesa l'importanza della tematica inerente la valutazione ambientale e strategica.

È condivisibile la materia introdotta in sede di analisi della Commissione di merito alla lettera a) dell'articolo 1, che prevede di favorire, nell'ambito del processo di liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica, la diffusione di impianti e tecnologie finalizzati all'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, secondo quanto previsto dalle direttive comunitarie in materia.

L'ex articolo 13, attuale articolo 22, pone un problema di *drafting* legislativo. L'intento di tale articolo, infatti, era quello di venire incontro ad alcune censure mosse dalla Commissione europea circa la possibilità che le pubbliche amministrazioni potessero procedere entro un certo termine ad un rinnovo esplicito dei contratti in scadenza, ossia in modo diretto e senza alcuna procedura di messa in concorrenza. Il problema sorge nel momento in cui, non autodefinendosi l'articolo 13 del disegno di legge comunitaria come « norma di interpretazione autentica », essa potrebbe essere interpretata come « norma a carattere innovativo » e, dunque, priva di effetti retroattivi. In quanto tale, nulli sarebbero gli effetti rispetto alla procedura di infrazione in corso.

L'ex articolo 14, attuale articolo 23, del disegno di legge in esame è relativo alla tematica dei lavori pubblici. Il comma 8 modifica l'articolo 37-*bis* della legge n. 109 del 1994, cosiddetta legge Merloni. In merito a tale articolo, gli organismi comunitari hanno ravvisato due punti di criticità: uno relativo ai profili inerenti la

materia di trattamento, nell'ambito della procedura di gara, del promotore rispetto agli altri concorrenti; l'altro in relazione al diritto del promotore stesso di essere preferito ai soggetti di cui all'articolo 37-*quater*, comma 1, lettera *b*), della legge Merloni, ove lo stesso intenda adeguare il proprio progetto alle offerte più vantaggiose presentate dai predetti soggetti afferenti.

L'articolo 14 non interviene in modo adeguato a sanare il contenzioso comunitario, ma si limita ad introdurre un diritto di prelazione a favore del promotore del *project financing*. Questa figura, introdotta nell'ordinamento dalla legge n. 166 del 2002, almeno nella configurazione che conosciamo attualmente, presenta due caratteristiche che sono considerate eccessive dalla Commissione europea.

La prima caratteristica è che il promotore di un progetto finanziario viene scelto da una amministrazione pubblica senza effettuare alcuna gara che lo metta in concorrenza con altri.

La seconda è che, una volta scelto il progetto e che su di esso vi sia stata la gara per l'individuazione del realizzatore, il promotore può dichiarare di partecipare anch'egli alla realizzazione del progetto alle medesime condizioni di colui il quale ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa. In questo senso, il promotore di *project financing* entra con una prelazione senza avere fatto alcuna gara pubblica.

L'Unione europea ha, a mio avviso, giustamente considerato non accettabile la somma di questi due requisiti e, quindi, chiede la modificazione dell'uno o dell'altro. In realtà, nella norma, così come congegnata all'articolo 14, comma 8, non viene apportata alcuna modificazione rispetto alle due prerogative del promotore, ma si prevede semplicemente che l'esistenza di un promotore di *project financing* con le caratteristiche di prelazione accennate debba essere resa nota ai concorrenti a quel tipo di appalto pubblico.

Si esprime, inoltre, perplessità in ordine alla disposizione normativa contemplata nel secondo periodo del richiamato

comma 8, dell'articolo 14 che demanda ad un decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti la disciplina degli effetti inerenti alle procedure di gara in corso di svolgimento, introducendo in tal modo una impropria ed inopportuna sanatoria.

Va ricordato anche il nuovo articolo 24, che dà attuazione alle direttive 2004/17 CE e 2004/18 CE, sempre in materia di appalti. In particolare, deve essere chiaro che il comma 1, lettera *a*), non comprende tutte le disposizioni legislative in materia di appalti pubblici, ma solo le procedure di appalto disciplinate dalle due direttive 2004/17 CE e 2004/18 CE.

Infine, faccio presente che negli allegati A e B non compare, invece, la direttiva 2001/86 CE, che disciplina il coinvolgimento dei lavoratori nell'attività delle società per azioni europee. Il suo termine di recepimento è stato fissato per l'8 ottobre 2001 e, quindi, è appena scaduto senza che si sia provveduto alla sua attuazione. L'attuazione della direttiva è importante, anche perché propedeutica all'entrata in vigore del regolamento comunitario relativo allo statuto della società europea. Il regolamento dovrebbe entrare in vigore l'8 novembre 2004, in seguito all'attuazione della suddetta direttiva.

Il decorso triennale del termine, previsto per entrambi gli atti comunitari, trova giustificazione nella delicatezza della materia e nella necessità di assicurare che ogni Stato membro provveda, prima dello scadere del periodo, all'emanazione di norme legislative adeguate al recepimento del regolamento e della direttiva. Ogni Stato membro avrebbe dovuto creare per tempo all'interno del proprio ordinamento nazionale quell'insieme di condizioni indispensabili a permettere la costituzione e il funzionamento delle società europee aventi sede nel proprio territorio, in modo che il regolamento e la direttiva potessero essere applicati contemporaneamente. È mancata in Italia qualsiasi iniziativa in tal senso. Sarebbe, quindi, opportuno provvedere ad inserire nell'allegato B preferibilmente l'attuazione della suddetta direttiva.

In merito alla relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, vorrei, in primo luogo, esprimere il mio apprezzamento per lo sforzo compiuto dal relatore, onorevole Riccardo Conti, in sede di discussione della relazione in Commissione XIV, di accogliere nella relazione predisposta per l'Assemblea alcune delle osservazioni da noi sollevate: anche per questo abbiamo deciso di sottoscrivere una risoluzione comune da presentare in Assemblea.

Mi riferisco al fatto che nella relazione dell'onorevole Riccardo Conti viene riconosciuta l'obsolescenza del documento al nostro esame, che ci è stato sottoposto molto tempo dopo la sua presentazione al Parlamento: era il 30 gennaio 2004! Sarebbe opportuno, invece, che la relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea fosse discussa, appena presentata dal Governo, contestualmente dai due rami del Parlamento. La discussione sulla relazione va portata avanti finché i temi dalla stessa trattati sono attuali, anche se ciò dovesse significare non discuterla congiuntamente alla legge comunitaria. Altrimenti, vi è il rischio — come è successo quest'anno — di discutere su tematiche oramai superate ed obsolete.

Nella relazione della XIV Commissione è segnalato anche come la relazione annuale fornisca un rendiconto ampio e dettagliato dell'attività svolta dal Governo nel 2003, ma solo rispetto ad alcune delle tematiche affrontate, e indichi gli orientamenti da seguire per l'anno in corso. Viene sottolineato come questo pregiudichi in modo significativo la possibilità del Parlamento di intervenire efficacemente nella fase ascendente del processo decisionale comunitario. È evidenziato, inoltre, come la relazione appaia, in alcune sue parti, predisposta secondo criteri non omogenei, indicando un inadeguato coordinamento tra i diversi uffici incaricati della stesura del documento.

Per quanto riguarda più in generale la relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea predisposta dal Governo, esprimo alcune perplessità che ho già sollevato di fronte alla XIV Com-

missione. La relazione presentata per il 2004 effettua un rendiconto molto dettagliato delle attività svolte dal Governo nel corso della Presidenza italiana dell'Unione nel secondo semestre del 2003, ma non fornisce quasi alcuna informazione in merito agli orientamenti che il Governo intende seguire, settore per settore, nell'anno in corso. Essa non dà conto delle conseguenze che le decisioni europee possono avere per la società e per l'economia italiane. Il documento si preoccupa molto di fare emergere il ruolo dell'Italia in Europa, ma non anche gli effetti che la normativa europea produce nel nostro paese.

Questa impostazione, in palese violazione del dettato legislativo (penso alla legge La Pergola), ha il gravissimo effetto di svuotare sostanzialmente di significato l'esame della relazione in Parlamento, che dovrebbe avere principalmente la funzione di consentire alle Camere di contribuire in modo fattivo ed incisivo alla definizione delle politiche e degli interventi normativi dell'Unione europea.

Il 2003 è stato segnato da due importanti avvenimenti: la Conferenza intergovernativa, che ha portato alla firma della futura Costituzione europea, e l'allargamento dell'Unione. L'accordo sul nuovo Trattato costituzionale avrebbe dovuto essere raggiunto durante il semestre di Presidenza italiana. Purtroppo, però, questo obiettivo non è stato raggiunto. L'Italia si è presentata all'appuntamento, a mio avviso, senza le condizioni per svolgere il ruolo di *leader* che le spetta in quanto Presidente di turno e paese fondatore dell'Unione.

In merito alla Costituzione europea, l'Italia ha quindi evidenziato una forza politica inadeguata e un sistema di alleanze incapace di mediare tra i diversi rapporti di forza. Il Governo italiano non ha fatto proposte concrete di mediazione, ma si è limitato a dichiarare che non condivideva l'idea che ci fosse un'Europa, come si è detto, di serie A e una di serie B. Quello che oggi più preoccupa è che ancora in Italia non si parli della ratifica del Trattato costituzionale.

L'altro rilevante avvenimento del 2003 per l'Unione europea è indubbiamente l'allargamento. Formalmente inteso, esso è avvenuto il 1° maggio, ma giuridicamente e politicamente il 2003, è l'anno dell'adesione di dieci nuovi paesi all'Unione. La firma dal Trattato di adesione, infatti, è avvenuta il 16 aprile 2003, in occasione del vertice di Atene. La nuova geografia cambia l'Unione nel suo insieme e chiama l'Italia ad attrezzarsi rispetto alle sfide e alle opportunità che la nuova geografia europea comporta.

L'allargamento rappresenta la nascita di una grande area politica di cittadinanza, di sicurezza e di scambi di persone e di prodotti. È una grande opportunità e gli italiani, attraverso il Parlamento, avrebbero dovuto sapere come ci si è attrezzati per accoglierla.

Questo silenzio sull'Europa in Italia riguarda, comunque, non solo i capitoli politico-istituzionali, ma anche settori parziali e tematici della relativa gestione. Mi riferisco al Progetto Galileo, destinato a creare un sistema satellitare europeo di navigazione e di posizionamento compatibile con i già preesistenti sistemi (penso al GPS americano e al Glonass russo).

L'attivazione di questo progetto, per quanto riguarda i contenuti industriali, è stata oggetto di una lunga competizione con la Germania. Nella relazione non c'è segno di questa competizione, dei suoi risultati, di cosa l'Italia ha ottenuto e di cosa ha ceduto alla Germania, eppure si tratta di un prodotto di una certa importanza che si inserisce a pieno titolo nella strategia di Lisbona, nell'impegno di fare dell'Europa l'area della conoscenza più sviluppata nel mondo entro il 2010.

Nella relazione si parla con grande enfasi dell'agenda di Lisbona, ma nessuno degli impegni sanciti da tale documento è stato realizzato e nemmeno prefigurato. Al contrario delle previsioni del vertice di Lisbona, l'incidenza sul PIL della spesa per la ricerca è diminuita in tutta Europa, ma ancora di più in Italia.

Il Governo italiano non dà contezza neanche del patto di stabilità. A causa della debole congiuntura economica, e in

alcuni casi di politiche di bilancio espansionistiche, non tutti gli Stati hanno rispettato la disciplina fiscale e di bilancio.

Il disavanzo medio dell'Unione ha raggiunto il 2,7 per cento del PIL nel 2003. Nel bilancio del semestre di Presidenza italiana vi è da registrare proprio il mancato accordo sul rispetto del patto di stabilità e crescita al Consiglio Ecofin, che ha determinato una rottura istituzionale tra Consiglio e Commissione. L'Italia avrebbe dovuto adoperarsi per evitare questa contrapposizione istituzionale, evitando di creare il precedente del mancato rispetto dei parametri del patto.

È stato del tutto inusuale per la Presidenza di turno non sostenere le proposte della Commissione, garante dei trattati e dell'interesse comunitario. Bene ha fatto quest'ultima a fare ricorso alla Corte di giustizia contro la decisione dell'Ecofin.

Con questo non intendo dire che il patto sia immodificabile, ma, a mio avviso, sarebbe stato opportuno assumere una linea di mediazione istituzionale: applicare le regole del patto e, immediatamente dopo, prevedere il loro adeguamento.

Nella relazione si fa anche riferimento alla realizzazione di una piena ed effettiva liberalizzazione del settore della comunicazione; si tratta di un settore, invece, in cui di liberalizzazioni non si può in alcun modo parlare. Basta pensare all'approvazione della legge n. 112 del 2004, nonché alla disciplina del cosiddetto « ultimo miglio » ed ai costi di connessione alla rete telefonica. Nel settore della comunicazione telefonica non esiste alcuna concorrenza in Italia, essendo Telecom monopolista del settore. Il prezzo delle telefonate permane, pertanto, elevato, con evidenti ripercussioni negative sugli utenti a causa degli elevati costi di connessione, dovuti principalmente alla scarsa liberalizzazione del settore. Inoltre, le infrastrutture di connessione a banda larga sono state diffuse solo nei grandi centri, non in quelli di piccola dimensione. Eppure si tratta di uno strumento fondamentale per la modernizzazione dell'apparato industriale italiano, che avrebbe dovuto essere adeguatamente sostenuto dal Governo.

Tra i risultati positivi del 2003 rientrano, invece, le proposte concordate dai ministri degli esteri nella riunione di Napoli del 28 e 29 novembre 2003, riguardanti il protocollo sulla difesa europea e le precisazioni sulle funzioni del ministro degli esteri europeo.

Non vi è, invece, cenno nella relazione dell'evento più drammatico del 2003: l'invasione anglo-americana dell'Iraq. Non vi è cenno della scelta dell'Italia di inviare un proprio contingente militare in Medio Oriente. Ancora una volta, su questioni essenziali di politica internazionale, l'Europa si è dimostrata divisa, non è stata in grado di esprimere una comune politica estera e di sicurezza, ma ogni Stato ha deciso in via unilaterale le azioni da intraprendere.

Il coraggio dell'analisi su quello che è successo in Europa nel 2003 è assente nella relazione non solo in merito alla guerra in Iraq, ma anche per altre scelte compiute dall'Italia.

Infine, nella relazione non vi è traccia dell'accordo europeo di Farnborough sull'industria europea della difesa, né nel capitolo della PESD né in quello del mercato interno, e non viene fatto cenno all'importanza di ratificarlo.

Ho voluto svolgere tali considerazioni a nome del gruppo dei Democratici di sinistra, che riguardano il merito della legge comunitaria per il 2004 e della Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea.

**PRESIDENTE.** Constatato l'assenza dell'onorevole Giorgio Conte, iscritto a parlare: si intende che vi abbia rinunciato.

È iscritto a parlare l'onorevole Frigato. Ne ha facoltà.

**GABRIELE FRIGATO.** Signor Presidente, anch'io, a nome del gruppo della Margherita, vorrei svolgere alcune considerazioni, sicuramente più brevi di quelle del collega Bova, anche perché su molti punti la posizione dei gruppi di opposizione è comune.

Devo anche dire — come è già stato rilevato dai relatori, onorevole Strano e

onorevole Riccardo Conti — che in Commissione si è svolto un lavoro sereno e costruttivo, che sicuramente porterà anche quest'anno la Camera ad esprimere in maniera piuttosto unitaria la propria valutazione.

Tuttavia, prima di esprimere valutazioni particolari con riferimento a singoli articoli del disegno di legge comunitaria, vorrei enucleare tre elementi a mio avviso di criticità.

Il primo riguarda i tempi: mi sembra difficile sostenere che non siamo in ritardo. Purtroppo lo siamo e, come spesso succede, possiamo anche trovare delle giustificazioni; sta di fatto che questo ritardo di dieci mesi abbondanti procura una sorta di obsolescenza del nostro lavoro. Quindi, rischiamo l'inutilità su un tema che inutile non è, perché il tema dell'Europa, senza usare particolare enfasi, è il futuro, più dei nostri figli che nostro. Mi auguro pertanto che denunciare tale ritardo significhi per tutti assumere un impegno affinché nei prossimi anni questo ritardo possa essere almeno ridotto notevolmente.

Il secondo elemento di criticità — che più avanti evidenzierò specificamente con riferimento a qualche articolo del provvedimento — è il seguente. Con il disegno di legge comunitaria in esame, il Governo « porta a casa » molte deleghe o, meglio, il Parlamento affida al Governo molte deleghe su diverse materie (è inutile che le elenchi). A noi pare che vada riservata un'attenzione maggiore al rispetto dell'articolo 76 della Costituzione che, con riferimento alla materia delle deleghe al Governo, fissa dei paletti piuttosto precisi, indicando nel Parlamento il luogo nel quale si decidono le materie, si sviluppano i criteri e si formano le indicazioni. Da questo punto di vista, ci sembra che il disegno di legge comunitaria al nostro esame sia abbondante in deleghe, ma piuttosto restio, se non addirittura privo, di criteri, di punti di riferimento e di paletti precisi. Questo è un elemento che sottoponiamo all'attenzione della Presidenza e di tutta la Camera, perché riteniamo che sia importante non solo il rispetto formale

dell'articolo 76 della Costituzione, ma anche la tutela del ruolo del Parlamento.

Infine, il terzo elemento di criticità. Abbiamo notato, nella lettura dei pareri delle diverse Commissioni, che viene segnalata l'esigenza di dare attuazione agli articoli, purché dalla loro attuazione non derivino nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche. Sappiamo tutti, colleghi, quanto sia delicata la situazione economica e finanziaria del nostro paese — peraltro, fra qualche giorno comincerà in quest'aula l'esame del disegno di legge finanziaria per il 2005 —, però l'idea che l'integrazione europea non abbia un costo anche finanziario non credo stia in piedi. Allora, un conto è che si abbia parsimonia ed attenzione nell'utilizzo delle risorse pubbliche, anche per quanto riguarda la materia dell'integrazione europea; altro conto è stabilire che noi nell'integrazione europea ci siamo purché non si tiri fuori una lira!

Forse sto esagerando, ma, se avrete modo di rileggere i pareri espressi dalle Commissioni sulle diverse materie ed articoli, troverete questa dicitura, che ha una propria motivazione; guai, però, se essa dovesse esprimere l'idea che l'Europa deve essere costruita purché le nostre tasche non vengano intaccate! Ogni processo, ogni scelta politica, ogni volontà, ogni determinazione, alla fine, deve fare i conti con un certo esborso e sacrificio finanziario. Se il sacrificio finanziario si pone in direzione dell'integrazione europea, riteniamo che qualche sforzo vada compiuto.

Quelli esposti sono gli elementi di un quadro che mi sono permesso di configurare e di sottoporre alla vostra attenzione.

La contraddizione sui tempi — è già stato affermato e lo dico molto sommessamente —, in particolare per quanto riguarda l'articolo 1 della legge comunitaria, costituisce obiettivamente un elemento di ritardo, in contraddizione anche con la riforma della legge La Pergola approvata in quest'aula ed attualmente, oggi all'esame del Senato. Con riferimento a tale riforma, si prevede la restrizione dei tempi, rendendo più pregnanti i vari passaggi. Lo rilevo senza alcuna polemica,

perché non serve. Probabilmente, qualche aggiustamento, qualche accelerazione occorre prevederla, se non oggi, in futuro.

È vero che in Parlamento vi sono tanti argomenti da affrontare, tanti decreti da convertire, ma è anche vero che dobbiamo stabilire se la materia europea sia una priorità. L'Europa viene prima o dopo tante altre cose? È l'elemento sul quale dobbiamo interrogarci.

Vorrei esprimere alcune considerazioni su qualche articolo del provvedimento, senza citarli tutti. Ad esempio, l'articolo 4 (lo dico perché occorre andare oltre le parole) suscita notevole perplessità, in quanto stabilisce che i cittadini italiani paghino il 100 per cento della spesa prevista per ogni documento richiesto dall'Unione europea. Ciò, a nostro avviso, sembra in contrasto con lo spirito di cittadinanza europea, principio, peraltro, sancito solennemente anche dalla futura Costituzione europea.

Colleghi, se vogliamo che l'Europa non sia distante dai cittadini, ma che, anzi, rappresenti la dimensione della nostra cittadinanza, credo si debba proporre che il pagamento non sia per intero in capo al cittadino, ma quanto meno solo per una parte (l'altra dovrebbe essere sostenuta dal relativo paese di appartenenza, in questo caso l'Italia, o dalla Comunità europea). Non mi pare si tratti di un elemento squisitamente e solamente contabile, perché, dal nostro punto di vista, incide anche alla fine sul rapporto tra il cittadino (italiano, francese, inglese, europeo) e la Comunità europea lo stesso « sentire » europeo.

Per quanto riguarda l'articolo 5, il Governo non può chiedere una delega dall'oggetto e dal contenuto troppo ampi, concernente, infatti, il riordino normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie, volto non solo a semplificare la normativa vigente, ma anche all'adozione di testi unici, anche apportando modificazioni alla legislazione vigente. Il rischio è la configurazione di una vera e propria delega in bianco, con poteri che superano quanto precisato dall'articolo 76 della Costituzione, alla luce evidentemente

di una mancata definizione di oggetti e contenuti limitati e di principi e criteri definiti e precisi. Ciò vale in particolare per l'articolo 5, in quanto mi pare obiettivamente evidente.

Per quanto riguarda l'articolo 8, vale a dire l'abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato, la materia interessata dalla disposizione è delicata in quanto, nel recepimento della direttiva sugli abusi di mercato, il Governo riproduce una serie di criteri direttivi meno puntuali e meno stringenti di quelli contenuti nella formulazione del testo unificato delle proposte di legge in materia di tutela del risparmio, che non si è riusciti ad approvare in Parlamento a causa delle divisioni esistenti in seno alla maggioranza, in particolare sulla questione della revisione del reato di falso in bilancio, dell'individuazione di un apparato sanzionatorio più penetrante e della definizione dei poteri della Banca d'Italia. Ma su tale argomento, in ordine al quale la Margherita ha presentato una specifica proposta, il collega Lettieri, che interverrà dopo di me, sarà sicuramente più preciso.

I dati sul deficit di recepimento della normativa europea confermano un orientamento negativo: siamo passati dal quindicesimo al nono posto. Occorre rilevare che questo è pur sempre un dato di arretramento rispetto al processo virtuoso inaugurato con i Governi di centrosinistra. Tra l'altro, un elemento da non sottovalutare è che, all'interno di questo deficit, le regioni e le province autonome non vengono computate, nonostante abbiano anch'esse competenza nella trasposizione del diritto comunitario.

All'interno di tale quadro vanno poi considerati i provvedimenti sanzionatori a carico dell'Italia. Non voglio mettere il dito nella piaga; tuttavia, questi elementi evidenziano che, al 1° maggio 2004, risultano aperte per l'Italia 149 procedure. Lo diciamo senza soddisfazione, ma con preoccupazione e sappiamo che tale preoccupazione è condivisa complessivamente dalla XIV Commissione.

Anche alla luce di ciò, appare grave ed incomprensibile la previsione di cui all'ar-

ticolo 1 del disegno di legge in esame che, a nostro avviso, prevede un allungamento eccessivo dei tempi di recepimento delle nuove direttive europee, passando da 12 a 18 mesi e poi ad ulteriori 18 mesi per l'eventuale emanazione di decreti correttivi ed integrativi.

Su questo punto intendiamo mantenere una posizione chiara ed esprimere una denuncia ferma, non solo perché tali ritardi rischiano di produrre conseguenze negative sul piano dei rapporti tra il nostro paese e l'Unione europea, ma anche perché tali previsioni risultano in palese contraddizione con la riforma della legge La Pergola che ci apprestiamo ad approvare definitivamente.

Un altro punto critico da rilevare è costituito dalla sottovalutazione del ruolo europeo che la riforma del Titolo V della Costituzione ha assegnato alle regioni, peraltro constatabile dalla mancanza di indicazioni di dati concernenti l'attuazione delle direttive comunitarie da parte delle regioni stesse. La mancanza di tali informazioni — che potrebbero essere richieste dal Governo anche in sede di Conferenza Stato-regioni — diviene preoccupante, anche perché tali dati sono essenziali al fine di evitare un'imputazione di responsabilità in capo allo Stato italiano in sede di valutazione di eventuale esercizio del potere sostitutivo nei casi di inadempienza delle regioni.

Infine, e con particolare riferimento all'articolo 13 del disegno di legge in esame, riguardante le norme sull'emissione dei gas ad effetto serra, il Governo e la maggioranza limitano la loro attenzione ai contenuti della direttiva relativi alla produzione, mentre non hanno provveduto a recepire la direttiva sulle emissioni di gas ad effetto serra nella sua interezza, rimanendo silenti sul Protocollo di Kyoto e sulle sue regole. Ciò appare come un'occasione mancata per dare una prima risposta alla procedura di infrazione cui è stata sottoposta l'Italia per il mancato rispetto del Protocollo stesso. L'approvazione della legge comunitaria sarebbe stata la sede giusta e lo strumento

principio atto a dare risposte ai mancati adeguamenti del diritto interno alla normativa comunitaria.

La questione, onorevoli colleghi, assume maggiore rilevanza alla luce dell'importante recente presa di posizione del presidente Putin, che, dopo sette anni, ha deciso di sottoscrivere il Protocollo di Kyoto, lasciando gli Stati Uniti isolati nel non voler limitare i danni sull'ambiente dell'effetto serra, ma evidenziando, soprattutto, i limiti e i ritardi di paesi come l'Italia, che avevano rallentato i programmi di riconversione ecologica. Come abbiamo osservato nella Commissione competente, insieme con il collega Rea-lacci, il via libera da parte della Russia al patto e l'avvicinamento di tale paese all'Unione europea spazzano via ogni alibi per le politiche arretrate del nostro Governo, che hanno bloccato sia le fonti energetiche rinnovabili sia un sistema di trasporti meno inquinante.

Va ricordato, infatti, che l'Italia, se da una parte si era impegnata a ridurre, rispetto ai livelli del 1990, le emissioni di gas serra del 6,5 per cento entro il 2012, dall'altra, in questi anni le ha aumentate del 9 per cento. Il disegno di legge comunitaria, in questa materia, è davvero silente, nonché sordo rispetto alla domanda che viene da più parti.

Pur con gli elementi di criticità che ho avuto modo di sottolineare, riteniamo tuttavia che il lavoro compiuto in sede parlamentare vada tendenzialmente valutato in modo positivo. Se l'Europa, nella sua storia, è stata l'area geografica che è riuscita a mettere al centro la persona — lo testimoniano i valori della solidarietà, della coesione sociale, l'arte, la cultura e la qualità della vita del vecchio continente —, riscontriamo nella legge comunitaria quanto meno uno sforzo, che valutiamo positivamente, pur rilevando silenzi e dimenticanze.

Constatiamo, inoltre, alcune contraddizioni, che, onorevoli colleghi della maggioranza, a nostro avviso sono legate a dinamiche interne alla stessa maggioranza. È noto che alcuni gruppi politici della

maggioranza considerano l'Europa una sorta di male minore, un problema da cui difendersi, qualcosa da limitare.

Mi sia consentito aggiungere che noi, così come De Gasperi (considerato che ricorrono i cinquant'anni dalla sua morte), riteniamo che l'Europa rappresenti ancora una grande opportunità che abbiamo davanti per costruire un futuro di pace e sviluppo — come certamente è stato in passato — ma sicuramente per continuare a migliorare.

Un'ultima riflessione riguarda proprio il tema della pace. Mi scuso con il relatore Conti, ma nel prosieguo del dibattito avremo sicuramente occasione di intervenire nel merito della sua relazione, che merita considerazione e gratitudine per il lavoro svolto. Sul tema della pace noi riteniamo che quanto accaduto nel 2003 e nel 2004 — si pensi all'allargamento dell'Unione — segni il successo del cammino dell'Europa, che è riuscita a convincere della bontà della democrazia. Qualcun altro, in questi ultimi mesi, ci ha « insegnato » che la democrazia si può esportare, magari con la guerra e con il sangue. La civiltà europea, i suoi partiti, hanno nel DNA l'idea che la democrazia costituisca un grande valore, un grande patrimonio, della cui bontà possono solo convincere gli altri. L'allargamento europeo mi sembra l'esempio più chiaro e più forte in tal senso.

Il gruppo della Margherita, DL-L'Ulivo si appresta a formulare un giudizio positivo, sia sulla legge comunitaria sia sulla relazione sulla partecipazione italiana all'Unione, salvo intervenire nel prosieguo del dibattito sulle criticità che, indubbiamente, speriamo possano essere risolte prima dell'approvazione definitiva di questo testo.

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Lettieri. Ne ha facoltà.

**MARIO LETTIERI.** Signor Presidente, onorevole sottosegretario, colleghi, a seguito dell'intervento dell'onorevole Frigato, mi astengo dallo svolgere considerazioni diffuse sugli altri articoli del testo. Tenterò

di concentrare il mio intervento su un aspetto particolare: i mercati finanziari.

In realtà avrei preferito evitare anche di fare riferimento agli aspetti critici, perché in materia di questioni europee e quindi in merito alla legge comunitaria e alla relazione (che ho avuto il piacere di leggere) ritengo sia necessaria la massima convergenza.

Le considerazioni del collega Frigato sono tanto puntuali da non meritare ulteriori commenti. Aggiungo che l'Italia dovrebbe essere orgogliosa di essere stata tra i fondatori ed i veri protagonisti della costruzione dell'Europa. Sia chiaro, onorevole Strano, su questo punto non ci sono divisioni!

Sono rimasto anch'io amareggiato quando ho appreso che il ministro Buttiglione è stato invitato, in sede europea, ad interessarsi di barbabietole anziché di altro. Gli formulo comunque i migliori auguri, ma non nascondo la mortificazione che come cittadino italiano, come rappresentante del popolo italiano, ho avvertito in quest'aula quando ho letto tali notizie, offensive nei confronti di un rappresentante del nostro paese. Tuttavia, non posso fare a meno di osservare come nei documenti al nostro esame vi sia chiaramente il riflesso di un atteggiamento superficiale e preoccupante del Governo verso il processo di integrazione europea. Questo ritardo, questa superficialità, incidono non poco sui giudizi altrui verso i nostri rappresentanti.

Vorrei anzitutto soffermarmi sulla Relazione sulla partecipazione italiana all'Unione europea per il 2003, dando atto al relatore, onorevole Conti, di aver evidenziato efficacemente alcune delle innumerevoli lacune e dei difetti del documento, sottolineati anche dagli interventi che mi hanno preceduto. La Relazione contiene un resoconto dettagliato e, a tratti, agiografico dell'attività del Governo nel corso del semestre di Presidenza italiana, ma sono pochissimi gli accenni agli orientamenti per l'anno in corso.

È evidente, quindi, che, nello spirito della legge La Pergola, la relazione dovrebbe consentire al Parlamento, non sol-

tanto di valutare *a posteriori* l'azione del Governo nell'anno precedente, ma, probabilmente e soprattutto, di concorrere a definire gli indirizzi per il futuro.

Io mi auguro che poi — ho sentito fare riferimento ad un documento di indirizzo — nella risoluzione questo aspetto venga evidenziato: è una necessità per il Parlamento.

Vorrei ora svolgere qualche considerazione sul resoconto dell'attività del Governo nel corso del semestre.

Per un verso, la relazione denota una profonda asimmetria tra le varie sezioni e mostra una certa disorganicità che denuncia evidentemente l'assenza di un coordinamento. Ho notato che qualche collega lo ha sottolineato ed evidentemente ciò è il frutto del lavoro e dell'esame che nella competente Commissione è stato fatto con puntualità; e quindi io mi associo a quella considerazione.

Per un altro verso, con riferimento a numerosi settori, la relazione assume toni un po' trionfalistici, che, oltre a risultare sopra le righe, deformano la realtà. Mi riferisco, in particolare, all'azione del Governo nel settore dei servizi finanziari e del diritto societario. Sappiamo tutti che in realtà, l'unico successo ottenuto dal nostro Governo è stato l'accordo politico raggiunto in seno al Consiglio nello scorso dicembre.

Come denunciato dagli operatori di mercato, da autorevoli accademici e dalla stessa Commissione europea, la soluzione favorita dal Governo italiano, accogliendo peraltro gli emendamenti approvati dal Parlamento europeo su sollecitazione dei deputati tedeschi, costituisce un puro compromesso di basso profilo che, a nostro avviso, è fortemente pregiudizievole per il nostro paese.

Guardando invece alle iniziative ancora in corso a livello europeo, mi sembra gravissima l'assenza di qualsiasi riferimento agli orientamenti del Governo in materia di diritto societario e di tutela dei risparmiatori. Eppure, la Commissione europea ha presentato già lo scorso anno un piano di azione preciso sul governo socie-

tario, che contempla misure importanti per accrescere la trasparenza e la tutela dei risparmiatori.

Penso, ad esempio, alla proposta di direttive sulla revisione legale dei conti, al fine di prevenire i conflitti di interesse ed eliminare le lacune normative alla base dei recenti scandali finanziari che hanno colpito centinaia di migliaia di risparmiatori italiani. Le vicende Parmalat, Cirio, Giacomelli, My way, For you, eccetera sono questioni su cui non intendo soffermarmi, perché si conoscono; anche la stampa ne parla in questi giorni, in quanto è iniziato il processo Parmalat, che seguiremo con grande attenzione, augurandoci che i responsabili vengano giustamente e severamente perseguiti.

È comunque incredibile che il Governo, anziché impegnarsi a proseguire a livello europeo gli sforzi in direzione di un rafforzamento dei meccanismi di prevenzione e di vigilanza, al fine di impedire il verificarsi di nuovi scandali finanziari, si preoccupi di salvaguardare una riforma di cui sono già evidenti le carenze: mi riferisco alla riforma del diritto societario. Lo stesso sottosegretario Vetti mi pare stia lavorando ad una revisione, anche se le cose che ho letto non mi convincono affatto; non si può però difendere quella riforma quando già si mette mano ad una rivisitazione di alcune norme che hanno prodotto, tra l'altro, gravi disfunzioni e carenze: si pensi al reato di falso in bilancio, su cui non spenderò una parola, perché i « guasti » nella coscienza delle persone sono stati terribili.

Credo pertanto, denunciando nuovamente questa grave lacuna e questa storatura del falso in bilancio, che sia opportuno impegnare il Governo a sostenere a livello europeo gli sforzi in direzione di un rafforzamento dei meccanismi di prevenzione e di vigilanza al fine di impedire il verificarsi — lo ripeto — di nuovi scandali finanziari.

Ribadisco l'apprezzamento per la relazione dell'onorevole Conte, che tenendo conto del parere della Commissione finanze, evidenzia tra l'altro l'opportunità di un impegno del Governo a sostenere una

rapida approvazione delle proposte legislative di attuazione del piano d'azione per il governo societario: questo è un aspetto che ci ha visto unanimi in Commissione finanze nell'esprimere il parere con quella condizione.

Per quanto riguarda la legge comunitaria, devo rilevare che, nonostante alcuni interventi migliorativi sul testo del disegno di legge apportati nel corso dell'esame in Commissione, permangono alcune lacune. Intendo in primo luogo soffermarmi sulla direttiva relativa agli abusi di mercato. Sono a tutti note le vicende che hanno portato ad un grave ritardo nell'attuazione della direttiva ed anche in questo caso mi duole fare riferimento al ministro Buttiglione. L'anno scorso nell'approvare la legge comunitaria in Commissione finanze, il sottoscritto e l'onorevole Benvenuto presentarono proposte di norme attuative puntuali e non di delega al Governo, ma, con la scusa della ristrettezza dei tempi e per non rinviarla al Senato, il ministro non diede la propria disponibilità. È passato più di un anno ed ora arriviamo con un testo che è del tutto insufficiente. Noi presenteremo sicuramente degli emendamenti ma vorremmo avere fiducia perché ci è stato detto autorevolmente dal sottosegretario Magri che il Governo avrebbe presentato, raccogliendo anche le nostre proposte, un maxiemendamento che evidenzierebbe norme attuative e non più delega (in questa materia bisogna bruciare le tappe e non c'è più possibilità di dare ulteriore delega al Governo).

In materia di abusi di mercato il Parlamento ha il dovere di approvare le norme in maniera chiara, attestando poteri più stringenti e più forti alla Consob, con la possibilità di utilizzare la Guardia di finanza e non solo. Tuttavia, questa è una materia estremamente delicata. Bisogna dare ai mercati serenità e ridare fiducia ai risparmiatori, cosa non facile. Voi sapete che la legge sul risparmio è bloccata da sette-otto mesi perché all'interno dei partiti della maggioranza non vi sono convergenze su alcune soluzioni. Ora in Parlamento, anche grazie al lavoro